



Comune di Spello

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 20-02-2021

Servizio: AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. ULTERIORE PROROGA PROPRIE
ORDINANZE N. 3 DEL 01/02/2021, N. 7 DEL 12/02/2021 E N. 8 DEL
15/02/2021 RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA PER TUTTI GLI ALUNNI ALL'INTERNO
DELLE SCUOLE, STATALI, PARITARIE E PRIVATE, DI OGNI
ORDINE E GRADO, NONCHÉ ALL'INTERNO DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI SPELLO,
CON EFFICACIA SINO AL 28 FEBBRAIO 2021 INCLUSO**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Spello;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO CHE:

- in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che

successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, di cui l'ultimo riferito al D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, che ne ha fissato il termine del 30/04/2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. 1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

RICHIAMATI:

- in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;
- il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 14/07/2020, n. 74, che prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 che ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle, arancioni e rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;

DATO ATTO CHE

- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";
- in data 29/01/2021 il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza con la quale la Regione Umbria a decorrere dal 01/02/2021 fino 15/02/2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

VISTA, inoltre, la DGR n. 53 adottata dalla Regione Umbria nella data del 27 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il documento "Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3" per misure di sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all'infanzia da zero a sei anni;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del predetto documento "Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3", il Comitato Tecnico Scientifico nominato dalla Regione Umbria ha espresso il parere di praticabilità della riapertura delle attività scolastiche al 50% di cui al

DPCM del 14 gennaio 2021 (art.1, comma 10, lett. s), vincolando tale misura all'inibizione di qualunque attività collaterale, alla luce della significativa incidenza dei contagi rilevata nel territorio regionale, con variazioni provinciali importanti e incidenza di base significativa che potrebbe rapidamente evolvere;

VISTA la comunicazione fatta pervenire nella data del 31 gennaio 2021 da parte del Commissario all'Emergenza Covid nominato dalla Regione Umbria,

DATO ATTO che in data 29 gennaio 2021, il Presidente facente funzioni di ANCI Umbria, ha fatto pervenire al Comune di Spello una nota a firma della Presidente della Regione Umbria, avente ad oggetto: "Situazione epidemiologica in Umbria e misure consigliate da Sanità Regionale", con la quale la stessa Presidente chiede di condividere con i Sindaci e con loro valutare l'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, tra cui l'inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, di concerto con la Provincia di appartenenza;

DATO ATTO che in data 01 febbraio 2021 è pervenuta alle ore 14:13 una nota (prot. 1846) della Usl Umbria 2- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica con la quale preso atto delle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico relative alle misure da porsi in essere in considerazione del progressivo diffondersi del Covid-19 sul territorio del Comune di Spello, si richiede l'emissione di un provvedimento ordinativo contingibile ed urgente finalizzato all'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus tra cui l'inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;

CONSIDERATO che dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che il Commissario dell'Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l'innalzamento dell'indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale;

DATO ATTO CHE:

- con propria Ordinanza n. 3 del 01/02/2021, preso atto della situazione epidemiologica nel territorio comunale è stata disposta la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza – nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali, paritarie e private, di ogni ordine e grado, nonché all'interno degli asili nido del Comune di Spello, con efficacia a decorrere dal 02 febbraio 2021 fino al 13 febbraio 2021 incluso;

-con Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 06/02/2021 n. 14 è stato disposto che *"A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si applicano le disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd. zona rossa – integrate dalle previsioni di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.*

A decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma precedente i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.”

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale continuava a registrare un aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nelle precedenti settimane;

ACQUISITO in merito il parere della Usl Umbria 2 (prot 2564 del 12/02/2021) il quale testualmente recita: *“in considerazione della situazione epidemiologica e dell'importante numero di nuovi positivi registrati ogni giorno, si ritiene senz'altro opportuno mantenere le misure assunte con la precedente Ordinanza relativamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, almeno fino al termine individuato dalla Regione”*

SENTITO il Dirigente Scolastico interessato, con il quale era stata condivisa la necessità di prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per consentire l'attuazione delle necessarie misure preventive;

DATO ATTO CHE con propria Ordinanza n. 7 del 12/02/2021 si è ritenuto opportuno e necessario, visto l'incremento costante dei positivi ed il crescente coinvolgimento della popolazione scolastica, nonché la conseguente crescente pressione sui servizi sanitari territoriali, prorogare le misure già assunte con propria Ordinanza n. 3 del 01/02/2021 e non contemplate dall'Ordinanza regionale citata, ovvero prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali, paritarie e private, di ogni ordine e grado, nonché all'interno degli asili nido del Comune di Spello, sino al 21/02/2021;

PRESO ATTO altresì che il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, con decreto del Presidente n. 29/2021 del 13/02/2021, pronunciandosi sul ricorso n. 79/2021 RG presentato avverso la citata ordinanza della Regione Umbria n. 14/2021, in accoglimento dell'istanza di sospensione monocratica, ha sospeso nei confronti del ricorrente, l'ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa ha disposto la sospensione dei servizi socio educativi per l'infanzia;

VISTA la nota in data 13/02/2021 inviata dal Direttore Dott. Luigi Rossetti dalla Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale. avente ad oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14. Decreto

del TAR Umbria del 13 febbraio 2021. con la quale, *“Con riferimento all’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14 si comunica che con decreto del 13 febbraio 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha sospeso la parte in cui ha disposto la sospensione dei servizi socio educativi per l’infanzia. Si richiama ad ogni buon conto il punto 1 del decreto laddove si rileva che “nella parte in cui reca la sospensione di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie(omissis)” Nello stesso provvedimento il TAR respinge l’impugnativa dei ricorrenti relativamente alla parte dell’ordinanza con cui vengono sospese le attività delle scuole primarie e secondarie.”*

VISTO il decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato nella data del 15 febbraio 2021, con il quale è stata disposta la sospensione del sopra citato provvedimento adottato dal Tar Umbria;

RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 8 del 15/02/2021 con la quale in virtù del riesame della fattispecie e della nuova valutazione conseguente agli ulteriori elementi istruttori emersi è stato disposto di confermare le misure già assunte con propria Ordinanza n. 7 del 12/02/2021, ovvero di prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori – per tutti gli alunni all’interno delle scuole, statali, paritarie e private, di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole dell’Infanzia statali e paritarie, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi socio educativi per la prima Infanzia di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 del Comune di Spello, sino al 21/02/2021 incluso;

DATO ATTO che l’adozione della predetta ordinanza confermativa era stata disposta sulla base di:

-specifiche indicazioni impartite da parte della Asl Umbria n. 2 in ordine all’opportunità di procedere all’adozione dei provvedimenti di chiusura di nidi e scuole,

- esame dei dati ufficiali comunicati tramite la dashboard regionale, dal quale risultava che nel territorio comunale si erano registrati nuovi casi positivi da Covid-19 che ammontavano a n. 135 che e che molti dei contagi si stavano verificando sempre in misura crescente tra la fascia di popolazione più giovane anche a causa delle varianti del virus oramai circolanti, per cui risultava opportuno e necessario limitare al massimo la propagazione del contagio disponendo la sospensione delle attività didattiche presso le scuole e nei servizi educativi per l’infanzia presenti nel territorio comunale;

- nota della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris prot. 2187 del 14/02/2021 nella quale si dava atto del fatto che due intere classi, compreso il personale docente e collaboratori scolastici erano in quarantena a seguito delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 2 e che le scuole dell’Infanzia erano le più esposte in quanto non è normativamente previsto il distanziamento e l’uso della mascherina da parte degli alunni, comportando tutto ciò l’impossibilità di garantire l’apertura;

VISTA l’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria del 19/02/2021, n. 17 con la quale viene disposto che:

1-Sono prorogate fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni contenute nell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021, n. 14 (cosiddetta zona rossa rafforzata nella Provincia di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni) integrate con

Ordinanza SINDACO n.9 del 20-02-2021 COMUNE DI SPELLO

le previsioni di cui ai successivi commi 3 e 4. E' altresì prorogata per il medesimo periodo di cui al periodo precedente l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2021, n. 16. 2.

2- L'allegato 1, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2021 n. 16, è abrogato.

3. A decorrere dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo in provincia di Terni, sono sospese le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 134 del 9 agosto 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

RICHIAMATI i commi 1,2,3, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che testualmente recitano:

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

ATTESO che lo stato pandemico da COVID-19 persiste ancora costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute;

DATO ATTO che negli ultimi giorni in Umbria stanno continuando a svilupparsi numerosi focolai causati dalle recenti varianti del virus,

TENUTO CONTO dei seguenti ed ulteriori elementi:

1. In base ai dati divulgati dalla Regione Umbria all'interno della dashboard regionale, si rileva, nell'ultima settimana un progressivo aumento dei contagi nel territorio regionale che passano da 8.082 unità del 13 febbraio a 8.439 unità del 19/02/2021;
2. Alla data del 20 febbraio 2021 dalla dashboard regionale emergano dati che danno conto di un aggravamento dell'impatto pandemico che non presenta ancora una stabilizzazione discendente con una incidenza sempre maggiore anche nella fascia di età 0-6 anni nel territorio della Provincia di Perugia;

3. Alla data del 20 febbraio 2021 inoltre, dalla dashboard regionale emerge che nel territorio del Comune di Spello si rileva nell'ultima settimana un ulteriore incremento di contagi che passano da n. 135 unità del 14 febbraio a n. 159 unità del 19//02/2021
4. Da un confronto effettuato con la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo G. Ferraris risulta che alla data del 19/02/2021 n. 5 docenti sono positivi, n. 2 collaboratori scolastici positivi, diversi alunni in quarantena ed altri in attesa di tampone e che pertanto non sussistono le condizioni per garantire alcuna attività in presenza;

RITENUTO che la diffusione del virus presso i bambini nella fascia 0-6 anni sia particolarmente insidiosa perché determina il propagarsi dell'epidemia presso le rispettive famiglie, determinando un pericoloso circolo vizioso volto alla incontrollabile diffusione del virus, che dai bambini si estende ai componenti familiari;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATI altresì, in ragione del generale principio di precauzione, i seguenti elementi:

- La situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e ciò sia in ordine al numero complessivo dei ricoverati sia con riguardo specifico ai ricoverati in rianimazione.
- Nella Provincia di Perugia, con specifico riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 5 anni
l'incremento dei contagi è in continua crescita, così come nella fascia 6-10 anni.
- Le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito.

VALUTATO che, alla luce di quanto appena indicato, appaiono ricorrere oggettivi presupposti per l'adozione della proroga delle misure, già adottate con ordinanza n. 8/2021, indispensabili a tutelare la salute pubblica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Costituzione;

RITENUTO, pertanto, che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.L. 19/03/2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/05/2020, n. 35;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

di prorogare le misure già assunte con propria Ordinanza n. 8 del 15/02/2021, ovvero di prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali, paritarie e private, di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole dell'Infanzia statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi socio educativi per la prima Infanzia di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 del Comune di Spello, sino al 28/02/2021 incluso;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato al Prefetto di Perugia, (Ufficio Territoriale del Governo di Perugia), e sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune di Spello;

- l'invio della presente Ordinanza ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, a:
- Regione Umbria
- Presidente della Giunta Regionale;
- Ufficio Scolastico Regionale;
- Dirigente Scolastico interessato
- Prefettura di Perugia;
- Questura di Perugia;
- USL Umbria n. 2;
- Comando Compagnia Carabinieri, Piazza della Repubblica – Spello
- Comando Polizia Municipale – Sede;
- Area Affari Generali Sociale e Cultura – Sede;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
LANDRINI MORENO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate